

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

COMUNICATO UFFICIALE N. 99/CGF

(2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 12/CGF – RIUNIONE DEL 17 AGOSTO 2007

1° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Delfini Prof. Francesco, Cherubini Dr. Giorgio, Attolico Avv. Lorenzo. – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO DELL’U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.05.2008 CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, ALLA RECLAMANTE E DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.2008 AL CALCIATORE TARANTINO SALVATORE SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)

In seguito alla gara U.S Litolux Calcio G.B. Vico – A.C. Resina 1998 del 25.5.2007, valevole quale gara di spareggio per l’accesso al Campionato di Promozione, un sostenitore della A.C. Resina entrava sul campo da gioco insultando i calciatori ed i tifosi della squadra avversaria.

Il comportamento del tifoso causava la reazione, dapprima, dei giocatori della Litolux e, successivamente, anche dei tifosi della medesima squadra che riuscivano ad invadere il terreno di gioco. Ne nasceva una rissa nella quale venivano coinvolti i calciatori e le tifoserie delle due squadre.

Valutati i referti arbitrali ed i relativi supplementi, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 106 del 31.5.2007 stabiliva: (i) la squalifica del campo di gioco della U.S Litolux Calcio G.B. Vico fino al 31.5.2008, con obbligo di disputare le gare interne in campo neutro ed a porte chiuse, oltre all’ammenda di €2.800,00; (ii) la squalifica dei calciatori Michele Mattera e Salvatore Tarantino fino al 31.3.2008; (iii) la squalifica dei calciatori Maurizio Capobianco, Vincenzo D’Ambrosio, Alessandro Galasso, Mario Prisco, Carmine Rositani, Raimondo Ruoppolo e Enrico Villani fino al 31.12.2007.

La società U.S Litolux Calcio G.B. Vico impugnava la decisione dinanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, che, con la decisione indicata in epigrafe, in

parziale accoglimento del reclamo proposto, riduceva esclusivamente la squalifica dei calciatori Maurizio Capobianco, Vincenzo D'Ambrosio, Alessandro Galasso, Mario Prisco, Carmine Rositani, Raimondo Ruoppolo e Enrico Villani, determinando il termine della stessa al 15.10.2007.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la U.S Litolux Calcio G.B. Vico, la quale, tra l'altro, ha evidenziato l'ammissibilità dell'appello dinanzi alla Corte di Giustizia Federale, in quanto la decisione impugnata risulta viziata per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale tenutasi in data 17.8.2007, interveniva, per la ricorrente, l'avv. Cozzone, il quale riportandosi alle argomentazioni esposte nel ricorso concludeva per una congrua riduzione delle sanzioni determinate dalla Commissione Disciplinare.

La Corte esaminati gli atti, rileva preliminarmente che (i) non sussiste alcuna contraddittorietà nella motivazione del provvedimento impugnato, che non si fonda su fatti diversi dal mero comportamento tenuto dai tesserati della società Litolux al termine dell'incontro in questione e, pertanto, (ii) il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'A.C. RESINA 1998 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO FINO AL 31.12.2007, CON OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE IN CAMPO NEUTRO, A PORTE CHIUSE, SEGUITO GARA LITOLUX G.B. VICO/RESINA 1998 DEL 25.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)

Con delibera del 30.6.2007 di cui al Com. Uff. n. 118 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania confermava la decisione assunta dal Giudice Sportivo che infliggeva alla compagine campana la sanzione della squalifica del campo di giuoco fino al 31.12.2007, con obbligo di disputa delle gare in campo neutro ed a porte chiuse oltre l'ammenda di Euro 1.000,00. La sanzione traeva origine da disordini verificatisi a fine gara accertati dal Commissario di Campo allorquando *“un sostenitore della società Resina 1998, indebitamente entrava in campo e rivolgeva gesti e parolacce irriguardose ai tesserati e sostenitori della squadra avversaria, generando in tal guisa una rissa generale, sedata successivamente grazie al provvido intervento delle FF.OO.”*

Con successivo atto del 7.7.2007 la società Resina 1998 interponeva rituale e tempestivo appello a questa Corte avverso l'epigrafata decisione, sostenendo che la pronuncia impugnata sarebbe ingiusta e priva di fondamento giuridico perché avrebbe applicato alla società la grave sanzione della squalifica del campo per il comportamento di un tifoso che solo presuntivamente si ritenne essere sostenitore della società.

Il ricorso è inammissibile.

Con il gravame in questione la società Resina 1998 non prospetta, infatti, alcuna violazione o falsa applicazione delle norme dell'ordinamento sportivo, né alcun vizio di omessa o contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia, ma in modo generico e senza addurre elementi specifici in contrasto con la decisione impugnata, ne censura il merito, chiedendo una nuova valutazione dei fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, vaglio non consentito quando la Corte è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla A.C. Resina 1998 di Ercolano (Napoli) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. RICORSO DEL SIGNOR TROIANO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2008 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO

DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 79 del 30.6.2007)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, preliminarmente osserva che il procedimento dal quale trae origine il presente giudizio ha avuto quale parte promotrice la Procura Federale F.I.G.C. che, pertanto, va considerata litisconsorte necessaria.

Dall'esame degli atti, tuttavia, non risulta esser stato correttamente integrato il contraddittorio in quanto il reclamante non ha inviato, come prescritto sia dalla attuale normativa sia da quella precedente, copia dell'atto di impugnazione alla Procura Federale.

Tale adempimento non risulta essere stato posto in essere dagli interessati con la conseguenza della inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal signor Troiano Giovanni e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. RICORSO DELL'U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LE SANZIONI: DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 EURO 1.000,00 DI AMMENDA AL SIG. PUGLIESE MASSIMO; DELL'AMMENDA DI EURO 3.000,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 3, COMMA 1, CON LE AGGRAVANTI DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 1, 2 E 3; ARTT. 2, COMMA 4 E 3, COMMA 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 328/C del 6.7.2007)

La Corte di Giustizia Federale, visti gli atti, preliminarmente osserva che il procedimento dal quale trae origine il presente giudizio ha avuto quale parte promotrice la Procura Federale F.I.G.C. che, pertanto, va considerata litisconsorte necessaria.

Dall'esame degli atti, tuttavia, non risulta esser stato correttamente integrato il contraddittorio in quanto la società reclamante non ha inviato, come prescritto sia dalla attuale normativa sia da quella precedente, copia dell'atto di impugnazione alla Procura Federale.

Tale adempimento non risulta essere stato posto in essere dagli interessati con la conseguenza della inammissibilità del gravame.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Avellino di Avellino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Artico Avv. Sergio – Presidente; Fortino Avv. Vincenzo, Delfini Prof. Francesco, Attolico Avv. Lorenzo, Aliberti Dr. Antonello – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

5. RICORSO DELL’A.S.D. SANITA’ AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA CALCIATORE MILO MARIO PER 5 GIORNATE DI GARA A SEGUITO DI DEFERIMENTO EX ART. 25, COMMA 4 C.G.S. DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA A CARICO DEL SIG. MARINO GIOVANNI E DELLA A.S.D. SANITÀ PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ART.1, COMMA 1 E 2, COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007)

Con lettera raccomandata spedita il 23.07.2007 la società A.S.D. Sanità preannunciava l’intenzione di impugnare la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania pubblicata con Com. Uff. n. 118 del 30.6.2007 e notificata mezzo raccomandata a/r l’11.7.2007.

La decisione appellata trae origine da un esposto formulato dal Presidente della società S.S.R. Cavalleggeri all’indirizzo del Presidente del Comitato Campano, con il quale si lamentava l’irregolare utilizzazione del calciatore Milo Mario in una serie di gare del Campionato di Seconda Categoria a favore della società odierna reclamante, nonostante lo stesso atleta fosse gravato da squalifica residua dalla precedente stagione sportiva.

L’Organo di vertice Regionale, esperiti i dovuti accertamenti, formalizzava le contestazioni disciplinari con atto del 7.5.2007 all’esito del quale la competente Commissione Disciplinare, infliggeva, ai sensi degli artt. 1 comma 1 e 2 comma 4 C.G.S., al Presidente dell’A.S.D. Sanità, sig. Marino Giovanni, la sanzione dell’inibizione per mesi 6; alla società A.S.D. Sanità la sanzione pecuniaria dell’ammenda di €750,00 ed al calciatore Milo Mario la squalifica per 5 giornate di gara.

L’appello è inammissibile.

La Corte osserva che al preannuncio di reclamo, peraltro irritualmente trasmesso (raccomandata e non telefax o telegramma come tassativamente previsto dall’art. 34 comma 7 C.G.S. oggi trasfuso nell’art. 38 comma 7 C.G.S.) non ha fatto seguito il tempestivo invio dei motivi di appello ex art. 33 comma 2 lett. a) previgente C.G.S. (oggi trasfuso nell’art. 37 comma 1 lett. a) C.G.S.) con la conseguenza di precludere irrimediabilmente a questo Giudice ogni valutazione di merito.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile, per tardività dell’invio dei motivi, il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Sanità di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

- 6. RICORSO DELLA A.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.3.2008 AL SIG. MASSIMINO SANTO; DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER 3 GIORNATE DI GARA, CON OBBLIGO DELLA DISPUTA DELLE GARE A PORTE CHIUSE E DELL'ESCLUSIONE DALLA COPPA ITALIA DI COMPETENZA PER LA STAGIONE 2007/2008 ALLA RECLAMANTE; DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.2007 AL SIG. CANDIDO GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.9.2007 AL CALCIATORE PENNISI SALVATORE; DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA AL CALCIATORE SCERRA GIUSEPPE; DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA DI GARA AI CALCIATORI BELLA EMMANUELE, LEONARDI SEBASTIANO E MURABITO LUIGI, SEGUIDO GARA ACIREALE CALCIO/NUOVA AQUILA GRAMMICHELE DEL 13.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 58 del 28.6.2007)**

La società A.S.D. Acireale Calcio proponeva reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia Com.Uff. n. 58 del 28.6.2007, in merito alla gara di Coppa Italia Acireale – Nuova Aquila Grammichele del 13.5.2007.

Dall'istruttoria camerale, dalle memorie prodotte dalla ricorrente ed in particolare dalle dichiarazioni rese dall'ex Presidente *pro-tempore* Dott. Santo Massimino, questa Corte pur ritenendo provate le violazioni normative in merito ai fatti contestati, non può esimersi dal valutare il buon comportamento procedimentale della società ricorrente ed in particolare del suo ex Presidente che da un lato ha espressamente ammesso la responsabilità della propria tifoseria per i fatti accaduti durante la gara del 13.5.2007, dall'altro ha voluto chiarire che lo stesso si è attivato in tutti i modi per limitare e circoscrivere azioni, intemperanze ed eventuali danni determinati dalla propria fazione.

Lo stesso Presidente, in questa sede, ha comunque deplorato l'atteggiamento tenuto dalla propria tifoseria, seppur ritenendo che quest'ultima sia stata reiteratamente provocata dalla contrapposta tifoseria.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie parzialmente il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l. di Acireale (Catania) e, per l'effetto:

- riduce a tutto il 15.12.2007 l'inibizione inflitta al signor Santo Massimino;
- riduce a 2 giornate di gara, la squalifica del campo di giuoco inflitta alla A.S.D. Acireale Calcio 1946 S.r.l., con obbligo della disputa delle gare a porte chiuse.

Conferma nel resto l'impugnata delibera.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 7. RICORSO DEL CALCIATORE MIRIELLO GIORDANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 31.5.2010 SEGUIDO GARA VITTORIA GROTTAROSSA/SAN DAMIANO DEL 22.6.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare Lazio – Com. Uff. n. 118 del 19.7.2007)**

Con atto del 26.7.2007 il sig. Miriello Giordano interponeva rituale e tempestivo appello a questa Corte avverso la decisione epigrafata con la quale la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio a conferma della delibera assunta dal Giudice Sportivo, infliggeva all'odierno reclamante, la sanzione della squalifica fino al 31.5.2010 per condotta violenta posta in essere nei confronti dell'Ufficiale di gara in occasione dell'incontro Vittoria Grottarossa/San Damiano del 22.6.2007.

L'appello è fondato e può essere accolto nel senso e nei limiti che seguono.

La Corte dopo aver attentamente vagliato le carte processuali, riesaminati e considerati gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento delle richieste ed alla luce dell'inesauritezza

dell'atleta coinvolto, della non eccezionale gravità della violenza esercitata e del fatto che la gara si è conclusa regolarmente, ritiene equo ridurre, pur stigmatizzando fortemente l'operato del ricorrente, la sanzione inflitta dal 31.5.2010 al 31.5.2009.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Miriello Giordano e, per l'effetto, riduce al 31.5.2009 la squalifica inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Avv. Sergio Artico

Publicato in Roma il 5 Febbraio 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete